Allegato "B" al n.6962 di raccolta

## STATUTO

## Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"POLISPORTIVA ALBOSAGGIA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA

#### DILETTANTISTICA".

L'Associazione opera in conformità alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento ai Regolamenti del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva al quale l'Associazione si affilia a seguito di corrispondente deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Albosaggia (SO), Via Coltra n. 40/A.

Art. 3) L'Associazione ha carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro, essendo vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali, per il soddisfacimento esclusivo di interessi

collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza ed alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo di tutte le attività sportive e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nell'ambito delle medesime attività sportive.

L'Associazione potrà svolgere le attività accessorie che siano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 5) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli aderenti all'Associazione hanno pari diritti e doveri.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dai genitori o dal soggetto che esercita la potestà sugli stessi. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione (fatto salvo quanto infra previsto in materia di elettorato attivo e passivo) e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni contratte dall'associato.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione,
  nessuna esclusa;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio
  voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le
  modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- esercitare l'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione; agli associati minorenni non compete l'elettorato attivo e passivo.
- Art. 9) Gli associati sono obbligati ad osservare lo Statuto, rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e corrispondere le somme dovute per le quote associative. Tali quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
- Art. 10) La qualifica di socio è assunta a tempo indeterminato e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
- Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al

Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti ad esso collegati, sia moroso relativamente al versamento della quota associativa o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata a mezzo pec al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso sarà esaminato dall'Assemblea nell'ambito della prima riunione ordinaria, da fissare nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed approvare un regolamento afferente le modalità di iscrizione ed il versamento delle quote associative.

Art. 11) La perdita della qualità di socio non attribuisce il diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto con riferimento al rapporto associativo e/o al rimborso di quanto dal medesimo versato all'Associazione.

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo d'indirizzo dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, nonchè ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea si riunisce altresì quando ne venga fatta specifica richiesta da almeno un terzo dei soci, a condizione che i medesimi siano in regola con i versamenti relativi alle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante e-mail, posta ordinaria o lettera consegnata a mano. Della convocazione deve essere dato altresì avviso sul sito web dell'associazione, oppure, in alternativa, mediante affissione della convocazione presso la sede. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio compete un solo voto. I soci minorenni sono

convocati e possono assistere all'assemblea, ma non gli compete l'elettorato attivo e passivo.

Ogni socio può essere rappresentato in assemblea, ma esclusivamente da un altro socio. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Il voto in assemblea può essere esercitato, su indicazione del presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea competono i seguenti compiti:

## IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno
  trascorso;
- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e
  di interesse generale posto all'ordine del giorno;

# IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento
  dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci presenti un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci; l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole della maggioranza dei presenti - su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, fatta eccezione per i casi nei quali il presente statuto (o la legge inderogabilmente) preveda maggioranze rafforzate.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre a dover essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono esposti presso la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica per i sessanta giorni successivi alla loro adozione.

Art. 21) Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ogni quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta degli associati; in questo caso esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo per l'amministrazione ordinaria dell'associazione. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, nell'ambito della prima assemblea utile si procederà alle votazioni per surrogare il e/o i dimissionari, che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la

rappresentanza legale dell'Associazione. Al Presidente potranno essere delegati una porzione dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22) Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente
  ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti dei
  quali si avvale l'Associazione;
- la redazione del rendiconto annuale economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel successivo anno sociale;
- la fissazione dell'importo delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione ed approvazione dei Regolamenti Amministrativi
- e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la nomina di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, a mezzo di avviso veicolato da posta elettronica. Nei casi d'urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presiedente. Il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è espresso per alzata di mano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio constano da verbale

sottoscritto dal Presidente (o dal Vice Presidente) e dal Segretario.

Art.24) Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Tutti i membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di dimissioni contemporanee di più della metà dei consiglieri eletti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di tutti i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo egli cura le trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi, predisponendo i relativi contratti ed ordinativi. Egli provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la

regolarità ed autorizzando il Tesoriere al pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, redigendone le scritture, provvedendo alla cura degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo il rendiconto annuale economico e finanziario. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere compete il periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, nonchè il recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di iscrizione e corrispettivi per i servizi
  istituzionali;
- eventuali entrate di carattere commerciale;

- contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32) Gli esercizi durano dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il presente esercizio durerà dal primo novembre duemilaquindici al trentuno dicembre duemilasedici, in dipendenza del mutato termine dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle menzionate celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto; contestualmente dovranno essere nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34) Qualsiasi controversia potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominare a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, fatte salve le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del Pubblico Ministero che rimangono di competenza del Tribunale. Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si opera espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro,

nonché alle normative in materia.

Albosaggia, Via Coltra numero quarantaquattro, il giorno trenta del mese di gennaio dell'anno duemiladiciassette.

F.to: Gianluca Cristini

Pier Paolo Corradini L.S.